

N. 371-2/2025 p.u.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 215/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

*Sezione IV Civile,*

*procedure concorsuali ed esecutive*

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Luca Perilli

Presidente relatore

Dott.ssa Simonetta Bruno

Giudice

dott. Gianluigi Canali

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o in subordine per la liquidazione controllata promosso su istanza depositata il 17.07.2025;

**da**

**Cassa Assistenziale Paritetica Edile (C.A.P.E.)** della Provincia di Brescia con sede in Brescia via Guglielmo Oberdan n. 122, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con l'avv.to Fabio Bertella del Foro di Brescia;

- **ricorrente**

**contro**

**GIOTTO STYLE SRLS** (di seguito: GIOTTO) – società a responsabilità limitata semplificata, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Milzano (BS), via Cesare Battisti n. 17;

- **resistente**

**==o0o==**

Il Tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

§ Con ricorso depositato il 17 luglio 2025 la società C.A.P.E., ha premesso:

- di essere debitrice verso GIOTTO della somma di € 19.129,64 oltre interessi, quale parte di un maggior credito di € 28.006,56, in forza di D.I. 857/2024 del Tribunale di Brescia, non



opposto e divenuto esecutivo (doc. 3), per contribuzioni e accantonamenti portate dalle denunce mensili nominative dei lavoratori occupati da GIOTTO e relative al periodo da aprile 2024 a aprile 2025 (doc. 2);

- di avere inutilmente tentato un pignoramento mobiliare in danno della debitrice (doc. 5);
- la società GIOTTO non ha depositato bilanci presso il registro delle Imprese;
- dal documento unico di regolarità contributiva (doc. 7) si evincono ulteriori debiti verso INPS di € 65.412,71 e verso INAIL per € 13.148,23.

Tanto premesso C.A.P.E ha chiesto in via principale la liquidazione giudiziale di GIOTTO e, in via subordinata, la liquidazione controllata.

§ Con comparsa depositata il 3 settembre 2025, GIOTTO si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'apertura della liquidazione giudiziale perché essa ha consistenza di impresa minore non avendo superato i requisiti dimensionali di cui all'articolo 2 comma 1 lettera D del CCII; ha inoltre evidenziato che il credito della società ricorrente è inferiore ad euro 30.000,00.

§ In seguito ad alcuni rinvii per consentire alla società GIOTTO di saldare il debito, solo con memoria depositata l'11.11.2025 la società resistente ha depositata "bilancio micro" al 31.12.2024, pubblicato presso il registro delle Imprese.

§ All'udienza del 13 novembre 2025 non è comparso il difensore di GIOTTO. Il difensore di C.A.P.E: ha insistito per l'apertura di liquidazione giudiziale e, in subordine, di liquidazione controllata.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Milzano (BS) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
2. ricorre una condizione di Insolvenza, perché la società non è in grado di far fronte a debiti per quasi 100.000,00 euro (oltre 20.000,00 nei confronti della ricorrente, oltre 65.000,00 verso INPS e oltre 13.000,00 verso INAIL) con mezzi normali di pagamento. La società non ha contestato l'esistenza dei debiti (documentati) né lo stato di insolvenza se non con una formale e generica contestazione. Ricorrono inoltre chiari indici di insolvenza quali: decreto ingiuntivo esecutivo, pignoramento negativo, bilanci depositati in ritardo e solo in corso di procedura ed infine una perdita di esercizio 2024 superiore ad € 130.000,00. Tale situazione integra tanto il presupposto della liquidazione giudiziale quanto una condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I.
3. Dal punto di vista soggettivo si tratta di imprenditore minore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; la





società, attiva solo dal 02.04.2024, ha presentato un bilancio relativo al 2024 che evidenzia un attivo di poco superiore ad € 107.000,00 per lo più composto da crediti; debiti per quasi € 240.000,00; e ricavi per quasi € 104.000,00: tutti i valori sono pertanto inferiori alle soglie dell'art. 2.1 lett. d.

4. L'eccedenza dei debiti scaduti rispetto alla soglia di € 50.000,00 della rt. 128.2 CCII impone procedersi a dichiarazione di liquidazione controllata.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

Considerato che la difesa di GIOTTO si è resa necessaria per ottenere il rigetto della domanda principale, sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) Rigetta la domanda di liquidazione giudiziale e **DICHIARA aperta la liquidazione controllata di GIOTTO STYLE SRLS**— società a responsabilità limitata semplificata, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Milano (BS), via Cesare Battisti n. 17;
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Luca Perilli;
- 3) NOMINA liquidatore la dottoressa Valeria Mattioli con studio in Piazza Della Loggia n. 5;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 7) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, comma due, CCII/AUTORIZZA, in presenza di gravi e specifiche ragioni, il debitore o il terzo ad utilizzare i seguenti beni:
- 8) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 9) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;



10) **ORDINA** la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;

11) **DISPONE** la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

12) **Compensa** le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Brescia, il 13/11/2025

**Il Presidente estensore**

**Luca Perilli**

